

STATUTO

**CITTADELLA VIS MODENA
SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA DELLE SUORE
441

Numero REA: MO - 428319

Codice fiscale: 94007510368

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

Indi, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.
A questo punto, il Presidente mi dichiara ed io Notaio trascrivo che, previa breve discussione,
l'assemblea straordinaria
della società
CITTADELLA VIS MODENA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA
con voto palese e per alzata di mano, all'unanimità, nessuno risultando assente, contrario o astenuto,

DELIBERA

1)

- "di adottare il testo aggiornato dello statuto sociale, con specifica approvazione di tutte le modifiche proposte dal Presidente; detto statuto è consegnato a me Notaio affinché resti allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

2)

- di conferire all'Organo Amministrativo i più ampi poteri per l'esecuzione di quanto deliberato in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, nonchè per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore undici e minuti venticinque.

Spese, imposte e tasse del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della società.

Il costituito, signor LEI Marco, nella spiegata qualità precisa che nel patrimonio della società non sono compresi beni immobili.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo approva e conferma, e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dodici e minuti quindici.

Consta di fogli tre, scritti parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno per facciate otto e sin qui della presente.

F.ti: Lei Marco, Caterina Siano Notaio (sigillo)

ALLEGATO "A"

al N. 2735 di repertorio

al N. 1470 di raccolta

STATUTO

DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

A RESPONSABILITA' LIMITATA

"CITTADELLA VIS MODENA

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) Denominazione sociale

È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, non avente fini di lucro, denominata "CITTADELLA VIS MODENA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE", abbreviabile in "CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L. - IMPRESA SOCIALE", (d'ora in poi "società").

La società mira al riconoscimento ai fini sportivi ex articolo 10, D. Lgs. 36/2021.

La società assume stabilmente la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del D. Lgs. 112/2017.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "SSD", nonché ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 112/2017 l'indicazione di "Impresa Sociale".

La società è disciplinata dalle norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, dai D. Lgs. 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e dal D. Lgs. 112/2017 e s.m.i. .

2) Sede

La società ha sede in Modena (MO), all'indirizzo risultante presso il competente Registro Imprese. Il trasferimento della sede nell'ambito di tale Comune non comporta modifica del presente statuto.

Sono di competenza dell'Organo amministrativo:

- a) il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Modena;
- b) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di stabilimenti, uffici, filiali, succursali, agenzie, recapiti, depositi, sia nel territorio nazionale che all'estero.

Sono invece di competenza dell'assemblea dei Soci il trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Modena e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

3) Oggetto sociale

La società è senza fine di lucro ed esercita in via stabile e principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 2, comma 1 D. Lgs. 112/2017 consistenti nell'organizzazione e la gestione di attività sportivo-dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D. Lgs. 36/2021.

In particolare, la società ha per oggetto:

- l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, anche nei confronti di atleti e tesserati disabili ed autistici, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle Federazioni sportive nazionali, degli Enti di promozione sportiva o delle Discipline sportive associate alle quali intenderà affiliarsi;
- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;

- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
 - la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.
- Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9 D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, potrà svolgere, in maniera secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:
- gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da privati, con la possibilità di concederne a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
 - gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
 - la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dai tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
 - l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

La società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale o finanziaria, mobiliare od immobiliare necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività di cui alle leggi 2 Gennaio 1991 n. 1, 21 Febbraio 1991 n. 52 e agli artt. 106 e 113 D.Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385, nonché ogni e qualunque attività professionale riservata ai sensi di disposizioni normative nel tempo vigenti; potrà altresì stipulare polizze assicurative, compiere operazioni finanziarie e mobiliari, prestare garanzie, reali e personali, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia di-

rettamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme di legge vigenti.

La società si conforma alle norme ed alle direttive Coni e Cip nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di Promozione Sportiva (FSN, DSA e EPS) a cui la società intende affiliarsi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D. Lgs. 39/2021.

3bis) Le attività sono svolte per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con divieto di perseguire scopo di lucro.

La società non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve a soci, lavoratori, amministratori o collaboratori, anche in caso di recesso o scioglimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D. Lgs. 112/2017.

Gli utili e avanzi di gestione saranno integralmente reinvestiti nella attività statutarie o in attività connesse alle finalità civiche e sociali della società. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad un'altra Impresa Sociale o ai fini sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e previo parere dell'Autorità competente.

4) Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060, e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, qualora non venga deliberato tra i soci lo scioglimento prima del termine di scadenza sopra fissato o di quello di eventuali proroghe.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

DOMICILIO - RECESSO - ESCLUSIONE

5) Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 90.000,00 (novantamila virgola zerozero).

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l'art. 2468 c.c. .

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c. .

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

I soci possono eseguire, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi.

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

6) Trasferimento delle quote di partecipazione e ingresso dei nuovi soci

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi al valore nominale - anche in ossequio all'art. 8 D.Lgs. n. 36 del 2021 - nel rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione. Sono altresì trasferibili per successione a causa di morte, e non sono rivalutabili. In applicazione del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'art. 90 della Legge n. 289/02 e successive modificazioni, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

Possono essere ammessi nuovi soci nei modi previsti dalla legge. Nel rispetto del principio di non discriminazione e tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale, condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

7) Recesso del socio - Esclusione

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

I Soci che recedono hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura, comunque, non superiore al valore nominale della partecipazione stessa.

Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la radiazione del socio dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale;
- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
- pignoramento della quota del socio;
- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

L'esclusione deve risultare da decisione dell'Assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunziata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex art. 2287, cod. civ. .

La deliberazione di esclusione deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve

essere notificata con lettera raccomandata a.r., a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci esclusi non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Verificandosi il caso di esclusione di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei soci esclusi, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il capitale sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del capitale sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei due soci, ex art. 2287 c.c. .

8) Domicilio

Per quel che concerne i loro rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'Organo di controllo, se nominati, è quello risultante dal Registro delle Imprese, dove sarà indicato anche l'indirizzo di posta elettronica.

Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER (Art. 11 D.Lgs. 112/2017)

9) Organo amministrativo

La società è amministrata, alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 11 (undici) membri;
- da più persone, con poteri di amministrazione congiunti o disgiunti.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. Possono essere nominati a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca da parte dei soci, o per un periodo di tempo determinato.

Gli Amministratori sono nominati con decisione dei soci, a norma dell'art. 2479 c.c.; i soci determinano, all'atto della nomina, la composizione dell'Organo Amministrativo, la durata in carica dello stesso, le modalità di esercizio dei poteri di amministrazione ed il numero dei membri dell'eventuale Consiglio di Amministrazione. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, i soci provvedono altresì a designare un Presidente ed un Vice-Presidente; in mancanza, la designazione potrà essere fatta dal Consiglio stesso.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

I compensi degli Amministratori non possono superare del 40% (quaranta per cento) di quelli previsti per enti analoghi di natura non sociale come previsto dal D.Lgs. 112/2017.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. .

Si applica l'articolo 2475-ter, c.c., in materia di conflitto di interessi.

10) Ineleggibilità e incompatibilità

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI di appartenenza.

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.

In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate, gli Enti di Promozione Sportiva o con altri organismi riconosciuti dal Coni.

Non possono ricoprire cariche nell'impresa sociale coloro che:

- sono stati condannati (con sentenza definitiva o confermata in appello per reati contro la P.A.; reati contro il patrimonio; reati societari; reati tributari, reati di riciclaggio, auto-riciclaggio, ricettazione, reati di terrori-

smo, reati legati alla gestione del lavoro (caporalato, intermediazione illecita), qualsiasi delitto non colposo con pena minima edittale superiore ai due anni;

- sono stati condannati a una pena superiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;

- sono stati interdetti o inabilitati, interdetti dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi di imprese;

- sono stati dichiarati falliti o sottoposti ad altra procedura prevista dal codice della crisi d'impresa;

- sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

11) Amministrazione congiunta e disgiunta

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta, altri in via congiunta.

Nel caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta; sull'opposizione decidono tutti gli amministratori.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

12) Consiglio di Amministrazione Ove sia eletto un Consiglio di Amministrazione, questo si radunerà nella sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta, anche a mezzo mail, da un altro Consigliere o da un componente l'Organo di controllo, se nominato.

Esso è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione del Consiglio è fatta con avviso di convocazione, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'elenco delle materie da trattare, inviato a tutti gli Amministratori, ai componenti l'Organo di controllo, se nominati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con lettera recapitata a mano, telefax, telegramma, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell' avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Sono comunque valide le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non ritualmente convocato, a condizio-

ne che siano prese alla presenza di tutti Consiglieri e di tutti i componenti l'Organo di controllo, se nominati.

13) Audioconferenza e videoconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14) Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

15) Poteri e doveri di amministrazione

L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere fissati limiti ai poteri degli Amministratori.

Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14 D. Lgs. 36/2021 e 6 comma III D. Lgs. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

16) Poteri di rappresentanza

La legale rappresentanza della società, di fronte ai terzi

ed in giudizio, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente;
- nel caso di nomina di più Amministratori, agli stessi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione;
- agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti delle loro attribuzioni;
- ai direttori, istitutori e procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

17) Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, in qualità di Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega ed il compenso. Si applicano in tal caso le disposizioni contenute nell'art. 2381 commi terzo, quinto e sesto, c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, ultimo comma, c.c. .

L'Organo Amministrativo potrà inoltre nominare e revocare direttori, istitutori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. La società può avvalersi di lavoratori dipendenti autonomi, di volontari non retribuiti nel rispetto del D.Lgs. 112/2017.

La presenza di volontari non può essere superiore a quella dei lavoratori impegnati stabilmente, salvo eccezioni previste dalla legge. Ai volontari può essere rimborsato solo il costo effettivamente sostenuto e documentato.

18) Coinvolgimento degli stakeholder (art. 11 d.lgs. 112/2017)

La società garantisce il coinvolgimento attivo dei lavoratori, dei volontari, degli utenti, dei beneficiari, dei finanziatori e degli altri portatori di interesse nelle proprie attività e nelle proprie scelte strategiche nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017. A tal fine, la società assicura:

- a) accesso alle informazioni rilevanti, sulle attività sociali, economiche ed organizzative;
- b) consultazioni periodiche, almeno annuali, sugli indirizzi generali, sui programmi di attività e sull'impatto sociale prodotto;
- c) la possibilità di presentare osservazioni proposte e segnalazioni all'organo amministrativo che deve tenerne conto nelle proprie deliberazioni;
- d) il coinvolgimento degli stakeholder nella predisposizione del bilancio sociale, anche tramite raccolta di contributi,

questionari, incontri o tavoli partecipativi;
e) l'istituzione di uno o più strumenti di reclamo o segnalazione, anche telematici, per tutelare utenti e lavoratori. L'Organo Amministrativo definisce con regolamento interno le modalità operative di consultazione e partecipazione, assicurando trasparenza, parità di trattamento e adeguata pubblicità.

Le consultazioni non hanno natura vincolante ma le osservazioni ricevute devono essere riportate, ove rilevanti, nel bilancio sociale.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

NORME GENERALI

19) Competenze dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la determinazione della struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei componenti l'Organo di controllo;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la decisione in ordine all'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- g) l'adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto;
- h) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) qualsiasi altra competenza attribuita dal presente statuto.

20) Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.

21) Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Nei casi in cui è consentito dalla legge e dallo statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tali casi, le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Nei casi previsti dall'art.

2479 II comma, numeri 4) e 5), c.c., e per le delibere di scioglimento della società, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

22) Convocazione

Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'art.2479, II comma, numeri 4) e 5) del codice civile, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o altrove, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

La convocazione deve essere effettuata con avviso spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, telegramma, posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell' avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie

da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'Organo di controllo, questi ultimi se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i componenti l'Organo di controllo, questi ultimi se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

La società s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

23) Presidenza

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o all'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea.

Ad ogni riunione l'assemblea nomina un segretario anche non socio.

24) Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Nei casi previsti dall'art.2479 II comma, numeri 4) e 5), c.c., e per le delibere di scioglimento della società, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

25) Audioconferenza e videoconferenza

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle

quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

26) Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può

farsi rappresentare anche da soggetto non socio con delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

27) Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente in merito alla regolarità della costituzione dell'assemblea, all'identità ed alla legittimazione dei presenti, ed all'accertamento dei risultati delle votazioni. In particolare, il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Si rinvia all'art. 18) del presente statuto in relazione al coinvolgimento degli stakeholder. La società garantisce il

coinvolgimento attivo di soci, utenti, lavoratori, volontari e altri portatori di interesse nelle proprie scelte attraverso: consultazioni, assemblee, strumenti digitali, organismi consultivi interni.

L'assemblea dei soci può invitare, senza diritto di voto, i utenti, lavoratori, volontari e altri portatori di interesse affinché possano formulare osservazioni e proposte sulle materie in ordine del giorno, in attuazione dell'art. del D.Lgs. 112/2017. Le loro osservazioni, se rilevanti, sono riportate nel verbale di assemblea.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

28) Organo di controllo: composizione e durata

L'Organo di controllo è disciplinato dall'art. 2477 c.c. e dall'art. 10 del D.Lgs. 112/2017. Viene nominato dai soci, fra le persone aventi i requisiti di legge, quando si verificano le condizioni previste dall'art. 2477 II e III comma cod. civ. o, al di fuori dei casi di obbligatorietà previsti dalla legge, quando i soci lo ritengono opportuno. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

29) Organo di controllo: funzioni

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. ed effettua la revisione legale dei conti della società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma cod. civ. e le altre norme del codice civile che disciplinano l'Organo di controllo delle società per azioni.

L'organo di controllo verifica anche il rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e vigila sull'osservanza della normativa in materia di impresa sociale. In caso di nomina dell'organo di controllo, almeno un componente deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Qualora la società superi per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435bis c.c., ridotti alla metà, la nomina di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo deve essere effettuata da utenti, lavoratori, volontari e altri portatori di interesse nelle modalità previste dal regolamento di partecipazione all'assemblea.

Per le nomine si osservano le disposizioni di cui all'art. 10) del presente statuto.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

INFORMATIVA ANNUALE

30) Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto eco-

nomico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può tuttavia essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui la società sia tenuta alla presentazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi, gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art.2428 c.c..

Nei casi in cui ciò è consentito dalla legge, il bilancio potrà essere redatto in forma abbreviata, a norma dell'art. 2435-bis c.c..

31) Divieto di distribuzione degli utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio verrà dedotta una somma pari al cinque per cento degli stessi, da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali ulteriori utili di bilancio, proventi e avanzi di gestione, che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui all'oggetto sociale, oppure dovranno essere destinati a incremento del patrimonio, mediante collocazione in una riserva statutaria non distribuibile tra i soci, neanche in caso di scioglimento della Società.

Considerata l'assenza di scopo di lucro della Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148, comma 8, D.P.R. 917/1986, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili, proventi, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

32) Informativa ex art.6 comma III D. Lgs.39/2021

La società trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'Ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6 comma III D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente. La società deve inoltre depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 112/2017. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni degli art. 9 e 16 del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO VII LAVORATORI E VOLONTARI TESSERATI

33) Lavoratori e volontari

I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi degli artt.25 e ss. D. Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35 D. Lgs. 36/2021 e, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 D. Lgs. 36/2021.

La società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti, ai sensi dell'articolo 30 D. Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

34) Tesserati

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;

e) tecnici, istruttori;

f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Società è Affiliata.

La Società, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 (quattordici) anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt.15 e 16 D. Lgs. 36/2021.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

35) Clausola compromissoria

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale, della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di Promozione Sportiva cui la società è affiliata.

A tal fine, troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione, Disciplina o Ente di promozione sportiva di appartenenza.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

36) Liquidazione della società

Lo scioglimento e la liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di SRL.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le

deliberazioni di cui al capoverso precedente.

37) Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo, dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi finalità analoghe con caratteristica di impresa sociale, ovvero ad altri fini sportivi, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge nel rispetto dell'art. 12 del D.Lgs 112/2017.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

38) Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 112/2017 e dei D.Lgs. nn.36, 37, 38, 39 del 2021 e ss. mm., le disposizioni di legge e del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, le norme degli Statuti e dei Regolamenti del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale, della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, nonché le disposizioni emanate dai competenti organi federali.

Il contenuto del presente statuto, salvo che sia rispondente a norme inderogabili di legge, deve ritenersi inefficace, laddove contrastante con le disposizioni inderogabili contenute nella normativa richiamata nel comma precedente. Le disposizioni del presente Statuto contrastanti con la normativa tributaria relativa alle agevolazioni fiscali previste per le Società sportive dilettantistiche - Impresa sociale devono parimenti ritenersi inefficaci e sostituite di diritto dalla normativa e dalla disciplina cui è subordinato il riconoscimento delle agevolazioni fiscali medesime.

F.ti: Lei Marco, Caterina Siano Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale per via telematica ai sensi del decreto del 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.